

TAR LAZIO
Sezione III Bis
Roma

Avviso - Riassunto

Istante l'avv. Domenico Ventura, difensore della prof. **Maria Laura Vinciguerra** con domicilio eletto presso l'avv. Antonino Peraino Via Lucrezio Caro n.38 Roma, rende noto e notifica collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 150 CPC a tutti i controinteressati al ricorso sottoindicato quanto segue. Con ordinanza del 21.12.2007 n.3/08 dep.ta il 9.1.2008 il Presidente del TAR Lazio Sez.III^ Bis – Roma – ha autorizzato la ricorrente, con dispensa dell'indicazione nominativa dei destinatari, all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del **ricorso n.1657/2007 dep.to il 23.2.2007** proposto innanzi al suddetto TAR contro il Ministero della P.I. Roma, la CISL Roma e lo SNALS Roma per l'annullamento: a)- dell'O.M. del MPI del 21.12.2006 n.75 prot.3353, contenente la disciplina delle operazioni di mobilità del personale docente per l'a/s 2007/2008 e che recepisce le disposizioni del CCNI stipulato il 15.12.2006, b)- dell'OM in questione nella parte in cui recepisce il CCNI sulla mobilità del personale docente del 15.12.2006 per l'anno scolastico 2007/2008 e da' applicazione alle disposizioni di cui agli artt. 1, 4, 7, 25 ed all'allegato C - contenente l'ordine delle operazioni – del CCNI citato, laddove non prevede una precedenza assoluta per i portatori di handicaps superiore ai 2/3 ai sensi dell' art. 21 della L.104/92 per tutte le fasi dei trasferimenti; c)- del CCNI del 15.12.2006; d)- del CCNI 21.12.2005; e)- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Atti tutti meglio specificati nell'epigrafe del ricorso depositato presso la Casa Comunale di Roma per la notifica ex art.150 CPC. Si sono dedotti i seguenti motivi di diritto: 1)- Violazione di legge (art.1, 2, 3 e 4 Preleggi al CC – art.26 Carta Diritti Fondamentali UE proclamata il 7.12.2000 a Nizza - artt. 3 e segg. L.7.8.90 n.241 smi) – Eccesso di potere –Sviamento – Travisamento – Difetto di presupposti, di

motivazione ed istruttoria - Ingiustizia Manifesta – Violazione del principio di gerarchia delle fonti -Violazione art. 2 – 3 – 4 – 32 – 97 Cost.- La scelta dell'OM, ricettiva del CCNI, di privilegiare il personale docente trasferito d'ufficio che richieda il rientro nella sede è ingiusta e priva di qualsiasi motivazione, quest'ultima categoria, viene indebitamente avvantaggiata solo per il suo status a danno dei docenti affetti da menomazioni gravissime, come nella specie. La scelta è priva di ogni giustificazione logica e giuridica. Si privilegia il docente soprannumerario sano ed in buona salute a danno dei docenti affetti da gravi menomazioni ai fini del trasferimento. Le norme regolamentari impugnate, che recepiscono quelle contrattuali al riguardo, sono illegittime perché adottate in violazione delle norme in rubrica e per i vizi enunciati. Tutte le norme sia primarie che secondarie vanno interpretate secondo Costituzione, altrimenti vanno disapplicate e annullate. Nel sistema di gerarchia delle fonti le norme contrattuali e regolamentari devono cedere alle norme di legge e primarie. 2)- Violazione di legge (art. 2 e 72 TU 30.3.2001 n.165; art.601 TU 16.4.94 n.297; artt. 1 e segg. e 21 L. 5.2.92 n. 104 smi; artt. art.1, 2, 3 e 4 Preleggi al CC -Eccesso di potere –Sviamento – Travisamento – Difetto di presupposti, di motivazione ed istruttoria - Ingiustizia Manifesta – Violazione del principio di gerarchia delle fonti - Violazione art. 2 – 3 – 4 – 32 – 97 Cost.-Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori. L'art.2 del TU 165/2001 nell'individuare le fonti del rapporto di lavoro ne stabilisce la disciplina con una riserva di legge, sicché il CCNL non può mai derogare alle prescrizioni delle norme primarie. La legge ossia l'art.601 TU 297/94 che prevede la precedenza in sede di mobilità deve prevalere sul contratto. In ciascuna delle tre fasi in cui sono distinti i movimenti (nell'ambito del comune, fra comuni della stessa

provincia e mobilità professionale e territoriale interprovinciale – art.4 OM cit.) il personale trasferito d'ufficio nel quinquennio con richiesta di rientro (II^ categoria) beneficia indebitamente di una precedenza maggiore rispetto a quelli di cui all'art.21 L.104/92. Anziché di tutelare il diritto al lavoro ed alla salute degli handicappati si privilegiano i docenti trasferiti, ma sani, rispetto ai docenti con minorazioni superiori a 2/3 e malati. 3)- Violazione di legge (art.601 TU 16.4.94 n.297; artt. 1 e segg. e 21 L. 104/92 smi; artt. art.1, 2, 3 e 4 Preleggi al CC -Eccesso di potere –Sviamento – Travisamento – Difetto di presupposti, di motivazione ed istruttoria - Ingiustizia Manifesta – Violazione del principio di gerarchia delle fonti -Violazione art.2 – 3 – 4 – 32 – 97 Cost. All'art. 7 CCNI laddove si tratta del sistema delle precedenze solo nella terza posizione figurano i docenti handicappati ex art.21 cit.

I docenti handicappati ex art.21, per i quali apposita legge garantisce una assoluta precedenza vengono postergati rispetto ai trasferimenti di ufficio dei titolari dell'organico sede ossia sul comune con domanda di trasferimento non proposta o proposta e non ottenuta, che addirittura precedono quelli beneficiari dell'art.21 L.104/92. Le argomentazioni svolte trovano riscontro anche in conforme giurisprudenza, elaborata in merito. Si è concluso per l'accoglimento del ricorso e della sospensiva e condanna ai danni. Vittoria di spese e competenze. Udienza di discussione di merito fissata per il 6.3.2008. Si notifica quanto sopra per pubblici proclami a tutti i controinteressati al ricorso suddetto.

Roma, li 14.2.2008

- avv. Domenico Ventura -

